



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA COMUNALE

**Approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 18.03.1999, esecutiva.
Ordinanza di annullamento parziale del Co.Re.Co. P.G. n.21609/1999
artt.18 e 23 limitatamente alle competenze (Dirigente anziché Sindaco).**

TITOLO 1° Principi generali

Art. 1 (Ambito di applicazione del regolamento)

Tutte le immissioni in pubbliche fognature, comunque provenienti da insediamenti civili e produttivi, sono soggette ad autorizzazione del Sindaco.

Art. 2 (Definizione di fognatura)

Ai fini del presente regolamento, per fognatura si intende il complesso di canalizzazioni superficiali o sotterranee, idonee a raccogliere e ad allontanare le immissioni liquide provenienti da insediamenti civili o produttivi.

Nelle pubbliche fognature sono consentite immissioni di acque di scarico provenienti da insediamenti produttivi o civili con le prescrizioni e le limitazioni di cui ai seguenti articoli del presente regolamento.

Dette immissioni si distinguono in acque bianche e nere.

Art. 3 (Acque bianche)

Ai fini del presente regolamento si definiscono acque bianche:

- a) le acque di dilavamento meteorico, qualunque ne sia la provenienza;
- b) le acque di annaffiamento provenienti da cortili, giardini, orti, parchi, siano essi pubblici o privati;
- c) le acque sorgive o di infiltrazione;
- d) le acque comunque rispondenti ai requisiti di cui alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n° 319 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Il Sindaco, con provvedimento motivato, può escludere dalla definizione di acque bianche quelle acque che pur rientrando nelle categorie sopra citate, presentino aspetti particolari di nocività, ovvero abbiano sostanze grasse e/o oleose in sospensione.

Art. 4 (Acque nere)

Ai fini del presente regolamento, si definiscono acque nere quelle immissioni che non rientrano nella categoria dell'articolo precedente o che ne siano state specificatamente escluse con provvedimento motivato del Sindaco.

Nell'ambito della categoria delle acque nere, si definiscono "acque di rifiuto di tipo abitativo" quegli scarichi provenienti da latrine, orinatoi, vasche da bagno, docce, acquai, lavatoi, cucine, mense, elettrodomestici e, comunque, quelle di evacuazione degli ordinari impianti necessari alla vita domestica anche se installati in complessi alberghieri o di comunità.

Art. 5
(Classificazione delle fognature)

Le fognature si distinguono in:

- a) unitarie (o miste) se destinate a raccogliere e smaltire nelle stesse canalizzazioni le acque bianche e nere;
- b) separate se destinate a raccogliere e smaltire le acque bianche e nere in distinte canalizzazioni che rispettivamente costituiscono la rete bianca e la rete nera dell'apparato fognario.

TITOLO 2°
Autorizzazione allo scarico di insediamenti civili

Art. 6
(Scarichi di insediamenti civili soggetti ad autorizzazione)

L'autorità competente accerta le caratteristiche degli insediamenti civili, sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile.

La domanda di autorizzazione preventiva, da presentarsi a cura del titolare dello scarico per gli insediamenti non abitativi e dal proprietario dell'immobile per gli insediamenti destinati a domicilio o abitazione, deve contenere l'esatta indicazione del giorno di attivazione dello scarico, della relativa ubicazione e delle caratteristiche dell'insediamento dal quale proviene.

Art. 7
(Immissione nelle pubbliche fognature delle "acque nere di rifiuto di tipo abitativo". Limiti di accettabilità.)

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque di cui al II comma dell'articolo 4 é subordinato all'osservanza dei seguenti adempimenti, prescrizioni e limitazioni:

- a) avvenuta separazione di tale tipo di scarico da altri eventuali scarichi di acque bianche, con distinta canalizzazione all'interno dell'insediamento di provenienza, salvo espressa deroga per gli scarichi già esistenti;
- b) raccolta dello scarico in distinto fognolo munito di separato pozzetto per il prelievo e il controllo, salvo espressa deroga;

- c) accertamento della natura e provenienza dello scarico e verifica della compatibilità dello stesso con le capacità e con il regolare funzionamento della fognatura e dell'eventuale impianto di depurazione;
- d) adeguamento alle prescrizioni dell'autorità che gestisce l'eventuale impianto di depurazione, cui sia collegata la pubblica fognatura;
- e) osservanza dei provvedimenti dell'autorità sanitaria per la tutela dell'igiene e della salute o dell'incolumità pubblica.

Art. 8

(Immissione nelle pubbliche fognature delle "acque nere di scarico di tipo non abltativo".)

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque nere diverse da quelle di cui all'articolo precedente, é subordinato all'osservanza delle stesse condizioni di cui alle lettere a),b),c) ed e) del precedente articolo e, inoltre ai limiti imposti dall'autorità che gestisce l'impianto di depurazione.

Le immissioni di cui al precedente comma debbono essere dotate di autonomi pozzetti per il prelievo ed il controllo a monte dell'immissione diretta o indiretta nella pubblica fognatura.

Art. 9

(Immissione nelle pubbliche fognature di "acque bianche". Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.)

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque bianche provenienti da insediamenti civili é subordinato ai seguenti adempimenti, prescrizioni e limitazioni:

- a) avvenuta separazione di tale tipo di scarico da altri eventuali scarichi in acque nere, con distinta canalizzazione all'interno dell'insediamento di provenienza, salvo espressa deroga;
- b) raccolta dello scarico in distinto fognolo e separato pozzetto per il prelievo ed il controllo nel caso di immissione nella rete bianca dell'apparato fognario, salvo espressa deroga;
- c) accertamento della natura e della provenienza dello scarico e verifica della compatibilità dello stesso con la capacità della tubazione di allaccio o corpo ricettore.

L'autorizzazione potrà inoltre contenere la prescrizione di idonei apparati di trattamento delle acque diretti a salvaguardare i manufatti pubblici.

L'Ente gestore potrà impartire ulteriori prescrizioni affinché lo scarico di acque meteoriche non crei inquinamento al corpo ricettore (acque di dilavamento di prime piogge).

Art. 10
(Accertamenti e controlli)

La verifica del rispetto delle norme vigenti relativamente agli scarichi in pubblica fognatura e all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento spetta all'Ente Gestore mediante controllo dei lavori di allaccio durante e dopo la loro esecuzione (su richiesta dell'interessato o d'ufficio), per verificare la conformità al progetto autorizzato, alle norme tecniche del regolamento ed alle norme della buona esecuzione

TITOLO 3°
Autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi

Art. 11
(Prescrizioni e condizioni dell'autorizzazione - Limiti di accettabilità)

L'autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi è subordinata ai seguenti adempimenti, prescrizioni e limitazioni:

- a) accertamento della compatibilità delle immissioni con la capacità ed il regolare funzionamento della fognatura e dell'eventuale impianto di depurazione;
- b) avvenuta separazione delle acque bianche dalle acque nere, salvo espressa deroga, con distinta canalizzazione all'interno dell'insediamento di provenienza;
- c) raccolta dello scarico in distinto fognolo e separato pozzetto per il prelievo e il controllo delle acque bianche e delle acque nere, salvo espressa deroga;
- d) adeguamento alle prescrizioni ed ai limiti di accettabilità degli scarichi prescritti dall'autorità che gestisce l'impianto di depurazione cui è collegata la pubblica fognatura;
- e) osservanza dei provvedimenti dell'autorità sanitaria per la tutela della salute, dell'igiene e dell'incolumità pubblica;
- f) le piazzole scoperte destinate al lavaggio di autovetture non possono superare i mq. 50 e devono essere delimitate da un cordoletto perimetrale dell'altezza minima di cm. 10 rispetto all'area circostante.

Ciò premesso, considerata la vigente normativa, il Sindaco, con apposito provvedimento, può fissare limiti di accettabilità e prescrizioni diverse, di norma più restrittive al fine di salvaguardare l'igiene e salubrità delle acque e dell'ambiente, ovvero quanto si renda necessario per garantire il buon funzionamento degli impianti pubblici di depurazione.

Art. 12
(Maneggi e stalle)

I maneggi e le stalle per cavalli devono essere dotati di apposita letamaia per le deiezioni solide. Le deiezioni liquide devono essere opportunamente convogliate e trattate in funzione del recapito finale dello scarico, in base a quanto disposto dalla normativa regionale in materia di scarichi civili o dalle vigenti disposizioni comunali.

Art. 13
(Scarichi provenienti da impianti pubblici di trattamento rifiuti)

Ai fini della salvaguardia ambientale e della tutela igienico-sanitaria dei corpi idrici, per i reflui derivanti dalla gestione degli impianti pubblici di smaltimento R.S.U., esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, può essere autorizzato dal Sindaco lo scarico in pubblica fognatura eventualmente in deroga ai limiti della tabella C. della L. 319/76, previo sistema di pretrattamento che consenta un primo abbattimento del carico inquinante, e comunque previo parere favorevole dell'Ente Gestore che indica le necessarie prescrizioni cautelative, le garanzie e gli obblighi subordinatamente ai quali può essere rilasciata l'autorizzazione.

TITOLO 4°
Norme comuni agli scarichi provenienti
da insediamenti civili e produttivi

Art. 14
(Scarichi vietati)

Fermi restando i divieti della legge 319/76 e le disposizioni relative ai limiti di accettabilità di cui agli artt.7 e 11 del presente regolamento, è tassativamente vietato scaricare (direttamente o indirettamente) nelle pubbliche fognature le sottoindicate sostanze:

- benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o di infiammabilità del sistema fognario;
- ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali ad esempio ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc;
- sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;

- reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
- ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; stracci, piume, paglia, peli, carmicci, ecc.), anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali;
- reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- reflui con temperatura superiore ai 35° C.;
- olii esausti;
- fanghi e residuati da cicli di lavorazione e di risulta da trattamenti di depurazione (di origine industriale o civile), o da processi di potabilizzazione, nonché i liquami di origine civile provenienti dallo svuotamento di sistemi di smaltimento individuali o dalla pulizia di tratti della rete fognante;
- sostanze solide, filamentose o viscoso in qualità o dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
- reflui comunque potenzialmente pericolosi per la salute del personale operante nelle reti fognarie o negli impianti di trattamento;
- i bagni di sviluppo e fissaggio e i reagenti esausti provenienti da laboratori connessi ad attività di analisi chimiche e merceologiche (è ammesso solo lo scarico delle acque di lavaggio delle vetrerie e delle attrezzature di laboratorio).

Gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria (per esempio case di cura, ospedali, pronto soccorso, case a lunga degenza, laboratori di analisi cliniche e microbiologiche, ecc. esclusi studi dentistici e medici e case di riposo) se non muniti di idoneo dispositivo di pulizia atto ad eliminare le parti grossolane (cioè con dimensione lineare superiore a centimetri uno) dei reflui scaricati nelle pubbliche fognature e di un idoneo sistema di disinfezione. La concentrazione del cloro attivo che residua negli scarichi deve rispettare i limiti di accettabilità previsti per l'impianto pubblico di depurazione a cui confluisce la relativa fognatura. Idoneo trattamento di disinfezione deve essere altresì espletato sugli scarichi derivanti dai reparti per malattie infettive, prima della loro immissione nella rete nera.

Art. 15 **(Obbligo di immissione in pubblica fognatura)**

Gli strumenti urbanistici e la concessione edilizia definiscono, anche in base ai programmi della rete fognaria, l'eventuale obbligatorietà delle immissioni degli scarichi nelle pubbliche fognature per i nuovi insediamenti, produttivi o civili, in essi ricompresi gli spazi e le aree private.

Sussiste inoltre l'obbligo di allacciamento nel caso in cui lo scarico del nuovo fabbricato sia posto entro i 25 m. di dislivello e/o alla distanza di m. 300 dalla pubblica fognatura.

Per i fabbricati esistenti tali prescrizioni si intendono ridotte a m. 15 di dislivello e m. 150 di distanza.

Qualora venga accertata la pericolosità degli scarichi esistenti, è facoltà dell'Ente gestore della fognatura, obbligare il regolare allaccio alla rete pubblica, anche se non ricadente nei limiti di cui al presente articolo.

Le ristrutturazioni di fabbricati, ai fini dell'obbligatorietà delle immissioni degli scarichi nelle pubbliche fognature, vengono considerate come nuove costruzioni.

Il Sindaco può ordinare l'allacciamento oppure l'adeguamento delle reti interne private nei casi in cui le fognature vengano modificate (es. da fognatura mista a fognatura a sistema separato), ampliate o ricostruite, qualora sussistano motivi igienico-sanitari o di sicurezza e funzionalità degli impianti fognari e depurativi.

La notifica dell'ordine di allaccio può avvenire anche a mezzo di semplice manifesto affisso all'Albo Pretorio, e con altri congrui mezzi nelle località in cui è stata ricostruita o modificata la rete fognaria.

In caso di inerzia, previa diffida, il Sindaco può disporre l'interruzione dello scarico e/o l'esecuzione d'ufficio a spese dei soggetti obbligati, delle opere necessarie all'allaccio, a cura del personale tecnico del Comune o dell'Ente Gestore.

Previo parere dell'ufficio competente, il Sindaco può esentare dall'obbligo di allaccio, quegli insediamenti che ne abbiano fatto espressa richiesta, in caso di notevoli impedimenti tecnici e/o un eccessivo onere economico dei lavori di allaccio.

Art. 16 (Obbligo di canalizzazione interna degli scarichi)

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi o civili - in essi compresi gli spazi e le strade private - che risultino privi di idonee canalizzazioni per il convogliamento delle acque bianche o nere ad un corpo ricettore, non possono ottenere l'autorizzazione allo scarico in pubbliche fognature.

Prima del rilascio dell'autorizzazione, il Sindaco provvede, con ordinanza motivata a prescrivere le opere opportune al proprietario dell'insediamento, se trattasi di immobile ad uso abitazione, o domicilio, e al titolare dello scarico, se trattasi di immobile ad uso diverso.

Art. 17
(Impianti di sollevamento privati)

Gli scarichi che non possono o non debbono, per comprovati motivi tecnici, confluire nella fogna pubblica per gravità, devono essere dotati di idoneo impianto di sollevamento che trasferisca i liquami ad un pozzetto, non in pressione, collegato a gravità al collettore pubblico ed a quota superiore al livello di rigurgito del collettore stesso.

Detti impianti di sollevamento devono essere separatamente autorizzati e costruiti a spese e cure del richiedente l'allaccio.

Il Sindaco può in ogni tempo prescrivere con ordinanza motivata eventuali modifiche agli impianti autorizzati nel caso emergano disfunzioni del pubblico servizio.

In ogni caso l'Ente Gestore è manlevato da ogni responsabilità circa eventuali danni a cose o persone derivanti dall'impianto privato di sollevamento.

Art. 18
(Modalità per il rilascio dell'autorizzazione ad opere di allacciamento, di manutenzione straordinaria, sostituzione e modifiche di fognature private, allacciamenti, canalizzazioni fognarie interne, impianti di sollevamento. Visita di collaudo.)

I soggetti che siano tenuti per ordine dell'autorità alla costruzione di nuovi allacci alla pubblica fognatura, alla manutenzione straordinaria, sostituzione e modifiche di fognature private, di allacciamenti esistenti o, comunque, di canalizzazioni fognarie interne, ovvero alla costruzione, modificazione o manutenzione straordinaria di impianti di sollevamento privati, dovranno presentare al *Dirigente* domanda intesa ad ottenere apposita autorizzazione.

Analoga domanda deve essere inoltrata da chiunque intenda eseguire di propria iniziativa gli interventi di cui al precedente comma.

Le domande redatte in carta legale, dovranno essere corredate dei sottosegnati documenti ed indicazioni:

a) Elementi delle domande:

- 1) esatta generalità ed indirizzo del titolare dell'allaccio;
 - 2) documenti comprovanti la proprietà dell'immobile o la titolarità dello scarico;
 - 3) progetto relativo all'intervento richiesto;
 - 4) ricevuta comprovante il versamento del deposito cauzionale richiesto;
- b) compilazione del progetto:

Tutti i progetti devono essere firmati dal proprietario dell'immobile o dal titolare dello scarico o loro rappresentante autorizzato, nonché dal progettista.

Nel progetto dovranno essere indicati l'esatta ubicazione dell'insediamento cui si riferisce l'intervento e del relativo condotto della pubblica fognatura.

I disegni in triplice copia saranno i seguenti:

- 1) planimetria catastale nella quale sia ben individuabile la proprietà, nella scala del catasto e con indicato il tracciato del collettore di allacciamento;
- 2) pianta dell'edificio o dell'insediamento con la rete di distribuzione sotterranea, le reti fognarie bianche e nere e i condotti di allacciamento alla fognatura comunale in scala 1:100 o 1:50 e con indicato il diametro delle tubazioni e la pendenza;
- 3) sezioni longitudinali del condotto di allacciamento con la canalizzazione pubblica, con tutti i particolari di collegamento nelle scale 1:100 o 1:50 e con indicato il diametro delle tubazioni e la pendenza;
- 4) disegni di eventuali impianti interni di trattamento in scala non inferiore a 1:50;
- 5) tutte le opere esistenti o in progetto, quali impianti di sollevamento, pozzetti di ispezione, sifoni, pozzi di emungimento, ecc.

Il *Dirigente* può richiedere ulteriori disegni ed elementi tecnici ritenuti necessari.

L'esecuzione dei lavori é soggetta a concessione edilizia nei casi previsti dalla legge.

Ove il *Dirigente* autorizzi i lavori progettati, i destinatari del provvedimento, prima di eseguire i lavori, debbono ritirare presso l'Ufficio Tecnico Comunale il permesso di rottura del suolo pubblico e concordare la data di inizio dei lavori per permettere all'ufficio la sorveglianza ed i controlli necessari.

Tutte le opere di cui al primo comma del presente articolo dovranno essere ultimate e riconosciute rispondenti alle norme del presente regolamento, prima della loro attivazione.

Tale rispondenza verrà accertata con visita sopralluogo da parte dell'ufficio competente, alla quale potrà presenziare l'interessato, o un suo tecnico di fiducia, con il personale necessario, onde permettere la verifica dello scarico da parte del funzionario del gestore delle fognature, incaricato.

La visita, consiste nella constatazione della regolare esecuzione dei lavori in relazione al presente regolamento, senza alcuna responsabilità per l'Ente Gestore della fognatura.

Al relativo esito positivo, é subordinato il rilascio dell'autorizzazione allo scarico e, comunque, la possibilità di esercizio delle opere e degli impianti.

Art. 19
(Deposito cauzionale)

Per l'esecuzione delle opere di fognatura deve essere preventivamente versato deposito cauzionale la cui entità viene stabilita dall'ufficio competente in base alla difficoltà tecnica di realizzazione delle opere in progetto.

Art. 20
(Manutenzione delle condotte di allacciamento delle fognature private e degli impianti di sollevamento)

I proprietari degli immobili adibiti ad uso abitazione o domicilio ed i titolari degli scarichi per gli altri insediamenti sono tenuti a propria cura e spese, previo permesso di rottura del suolo pubblico, alla riparazione, disintasamento e sostituzione dei manufatti deteriorati, di pertinenza, qualunque ne sia la causa. Nell'ipotesi di inerzia o ritardo, il Sindaco provvede ad emettere apposita ordinanza motivata. Sono considerate private tutte le tubazioni di adduzione alla condotta principale, anche se insistenti sul suolo pubblico.

Nel caso in cui l'impianto fognario sia dotato di vasca Imhoff o pozzo biologico, il proprietario o l'amministratore dell'insediamento, debbono provvedere alla loro pulizia almeno una volta all'anno al fine di evitare inconvenienti di carattere igienico-sanitario.

Art. 21
(Esecuzione d'Ufficio)

Alla mancata esecuzione dei lavori, entro i termini stabiliti dall'Autorità, nei vari provvedimenti contemplati nel presente regolamento, potrà seguire l'esecuzione d'Ufficio a cura dell'Ente gestore e a spese dell'inadempiente secondo le procedure vigenti in materia.

Art. 22
(Canone utenza)

Per i servizi, relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto, ciascun titolare di scarico, dovrà pagare all'Ente gestore degli impianti, un canone annuo determinato periodicamente dal Comune secondo le disposizioni delle leggi vigenti, introitato tramite bollettazione dell'azienda Speciale Comunale fornitrice dell'acqua Potabile.

Gli insediamenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti autonome rispetto al pubblico acquedotto (per esempio pozzi, sorgenti, corsi d'acqua ecc.) devono provvedere a fare denuncia presso l'Ente Gestore, della quantità di acqua scaricata entro il 31 marzo di ogni anno. Tali denunce non sono necessarie per chi, avendole presentate in precedenza, non abbiano effettuato variazioni.

Per detti insediamenti alla riscossione del canone provvede direttamente l'Ente Gestore delle fognature.

Art. 23

(Revoca dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura)

L'autorizzazione allo scarico nelle pubbliche fognature, potrà essere revocata dal *Dirigente*, con provvedimento motivato, qualora non siano osservate o, comunque, vengano meno le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nel presente regolamento o nella normativa esplicitamente o implicitamente richiamata.

Art. 24

(Autorizzazione per il trasporto e l'asportazione di liquami e fanghi di impianti privati)

Chiunque esegua asportazione, trasporto, evacuazione di fanghi e/o liquami provenienti da impianti di fognatura, deve richiedere apposita autorizzazione all'Ente preposto, con domanda nella quale sia indicato l'esatto recapito finale dei fanghi e/o liquami evacuati.

Sono fatte salve le ulteriori disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1976, n° 319 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25

(Accertamenti tecnici)

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento, nonché a seguito di inconvenienti, otturazioni, rotture, ecc. agli allacciamenti autorizzati, verrà effettuato apposito sopralluogo da parte del personale comunale per gli opportuni accertamenti tecnici finalizzati all'adozione di provvedimenti e/o interventi necessari.

Per ulteriori sopralluoghi richiesti dai privati, oltre al primo effettuato d'ufficio, ai sensi del precedente comma, é dovuta all'Ente Gestore la somma di Euro 41,32 a titolo di rimborso forfetario dei costi per personale e materiali di consumo impiegati, sempreché l'accertamento sia dovuto ad esigenze proprie del privato richiedente.

Il contributo di cui al precedente comma 2 deve essere versato contestualmente alla richiesta, allegando alla stessa, copia della relativa quietanza.

TITOLO 5°
Normativa tecnica

Art. 26
(Prescrizioni generali)

Le opere occorrenti all'allacciamento, realizzate sia su suolo privato che su suolo comunale, debbono avere particolari requisiti atti a garantire un perfetto smaltimento dei liquami senza creare inconvenienti igienici di alcun genere.

Per ogni edificio, salvo eccezionali casi di impossibilità tecnica - da autorizzare, caso per caso, é consentita un'unica immissione in pubblica fognatura o in analoghe fognature su strade private, separatamente per le acque nere e le acque bianche definite dagli artt. 4 e 5 del presente regolamento.

Pertanto, in caso di pluralità di colonne o fognoli interni di scarico, essi prima dell'immissione in pubblica fognatura dovranno essere raccolti mediante tubazioni fino all'unico fognolo costituente l'immissione.

E' ammesso che due o più fabbricati siano allacciati ad un unico punto della rete fognaria pubblica, sempreché la realizzazione della rete interna risalga alla costruzione dell'intero blocco edilizio e che le singole ramificazioni si uniformino, per regolarità ed efficienza tecnica e igienica, al presente Regolamento.

I fognoli di congiunzione con la fognatura pubblica saranno collocati su aree fabbricate e stradali secondo il tracciato più breve ed opportuno.

Nella loro realizzazione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per garantire la stabilità, in rapporto alla portata del terreno ed ai carichi da sopportare.

Art. 27
(Allacciamenti alla fognatura nera)

Le acque reflue devono essere immesse in fognatura, in stato di massima freschezza, salvo diverse disposizioni impartite dall'ufficio competente, il quale disporrà di volta in volta se l'allacciamento alla pubblica fognatura dovrà essere previsto di vasca Imhoff.

I pozzetti di raccolta e di raccordo fra le due tubazioni non dovranno avere alcuna decantazione; a tal fine il fondo dei pozzetti avrà lo stesso profilo delle tubazioni raccordate.

Il fognolo di immissione alla pubblica fognatura dovrà, di norma, avere diametro interno di cm. 12 e dovrà essere realizzato in materiale plastico, idoneo allo scopo.

Le condotte di allacciamento orizzontale dovranno avere normalmente una pendenza non inferiore, in qualsiasi punto, all'1%, cambiamenti di direzione curvilinei, innesti fra loro e con la fognatura pubblica nel senso della massima pendenza.

Il punto di innesto con il collettore pubblico avverrà sempre tramite pozzetto d'ispezione ed il fognolo di immissione dovrà essere posizionato ad almeno cm. 30 dal piano di scorrimento della condotta principale, salvo espressa deroga da valutarsi caso per caso.

A monte dell'allacciamento alla fognatura pubblica si dovrà costruire un pozzetto per prelievi e ispezione, da eseguire secondo le prescrizioni dettate, caso per caso, dall'Ufficio competente.

L'immissione nella fognatura pubblica di allacciamenti singoli avverrà nei punti di allaccio previsti lungo la rete e nei pozzi di ispezione, qualora per ragione di ubicazione ciò non risultasse possibile, l'immissione dovrà avvenire secondo le prescrizioni e sotto il diretto controllo dell'Ente gestore, eventualmente con la costruzione di un nuovo pozzetto.

Gli allacciamenti dei singoli edifici a fognature private dovranno avvenire con le stesse modalità previste dal presente Regolamento per gli allacciamenti alle pubbliche fognature.

Ogni opera di allacciamento dovrà essere regolarmente autorizzata dall'Ente Gestore, previa costituzione di un deposito cauzionale commisurato all'entità delle opere.

Lo svincolo della cauzione avverrà solo dopo l'accertamento della perfetta esecuzione dei lavori.

La minima distanza che il collettore di allacciamento deve tenere da cavi elettrici, ed altri manufatti, è quella prescritta dalle norme C.E.I. o da prescrizioni particolari della legislazione vigente.

E' vietato comunque sovrapporre o sottostare, con il collettore di allacciamento, ad altre condotte o manufatti già posti in opera sotto il suolo comunale, salvo casi di attraversamento riconosciuti tecnicamente indispensabili.

Nel caso di più collettori privati, raggruppati in un unico allacciamento, il pozzetto di ispezione per i prelievi dovrà essere su ogni singola tubazione di allacciamento, anche se in proprietà privata.

Sono vietati gli allacci a "braga" ed il posizionamento di servizi igienici al di sotto del piano stradale. In quest'ultimo caso l'immissione in fognatura dovrà avvenire tramite impianto di sollevamento.

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire secondo le leggi ed i regolamenti in vigore.

Art. 28
(Allacciamenti alla rete fognaria bianca o mista)

L'allacciamento alle fognature bianche o miste deve avvenire con fognoli di diametro non inferiore a cm. 15, salvo espressa deroga dell'ufficio competente.

L'immissione nella fognatura pubblica dovrà avvenire ad almeno cm. 30 dal piano della tubazione comunale, osservandosi le prescrizioni impartite dall'ufficio competente.

Art. 29
(Norme per l'esecuzione delle fognature private)

Le canalizzazioni e le relative opere d'arte dovranno essere progettate ed eseguite a regola d'arte secondo i più validi criteri della tecnica sanitaria ed in particolare:

- 1) le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno, ed alla fuoriuscita di liquami dall'interno nelle previste condizioni di esercizio.

Le sezioni prefabbricate devono assicurare l'impermeabilità dei giunti di collegamento e la linearità dei piani di scorrimento.

- 2) le canalizzazioni in genere e le opere d'arte connesse devono resistere all'azione di tipo meccanico e chimico fisico provocate dalle acque reflue e/o superficiali in esse scorrenti.

Tale resistenza potrà essere assicurata tanto dal materiale costituente la canalizzazione che da idonei rivestimenti.

Le canalizzazioni costituite da materiali metallici devono, inoltre, risultare idoneamente protette da eventuali azioni aggressive sia esterne che interne. Il regime della velocità delle acque nelle canalizzazioni deve essere tale da evitare sia la formazione di depositi di materiali, che le abrasioni delle superfici interne. In caso di forte pendenza della tubazione, dovranno essere costituiti appositi pozzetti smorzatori di velocità.

I tempi di permanenza delle acque nelle canalizzazioni non devono dar luogo a fenomeni di settizzazione.

- 3) I manufatti d'ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di una canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione di livello ed in corrispondenza di ogni opera d'arte in particolare.

Il piano di scorrimento dei manufatti deve rispettare la linearità di livello della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono essere di dimensioni e di disposizione tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo.

In particolare i chiusini di copertura dovranno essere facilmente movibili ed atti a sopportare carichi radenti e pesanti.

- 4) Le caditoie devono essere munite di dispositivi idonei ad impedire l'uscita dalle canalizzazioni di animali e /o di esalazioni moleste.
Esse devono essere disposte a distanza tale da consentire una rapida immissione nella rete di fognatura delle acque di pioggia e da evitare ristagni di acque sulle sedi stradali o sul piano di campagna.

Art. 30 (Reti fognarie interne ai fabbricati)

La canalizzazione interna di uno stabile deve essere esente da inconvenienti determinati da sovrappressione.

Le condutture all'interno dei fabbricati dovranno essere costituite da tubi di materiale resistente alle sollecitazioni di tipo meccanico e chimico-fisico; esse debbono, in particolare, essere levigate ed atte ad assicurare nei vari segmenti e nelle giunzioni una perfetta tenuta stagna.

In particolare le giunzioni, oltre alla tenuta, debbono garantire un elevato grado di elasticità e flessibilità allo scopo di assorbire eventuali assestamenti nel fabbricato e di facilitare, ove occorra, eventuali sostituzioni.

I collettori orizzontali possono essere posizionati all'esterno dei muri perimetrali, purché convenientemente interrati ed isolati dai muri stessi, in modo da essere facilmente ispezionabili.

Tutti i tubi di caduta per acque luride devono essere verticalmente prolungati sopra il tetto come tubi di ventilazione.

I tubi di ventilazione devono di regola avere lo stesso diametro dei tubi di caduta, devono sboccare sopra l'altezza di gronda degli abbaini dei locali abitati, non possono essere introdotti in camini, pozzi di aerazione, tubi di scaldabagno, condotti di ventilazione in genere.

L'autorità competente può in ogni tempo prescrivere al proprietario dell'immobile destinato ad abitazione o domicilio e al titolare dello scarico, negli altri casi, la rimozione della tubazione per acque nere o miste esterna ai muri perimetrali degli edifici qualora sussistano ragioni di tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Art. 31 (Piscine)

Lo scarico delle piscine dovrà, di norma, essere allacciato alla rete nera o mista.

La tubazioni di immissione nella pubblica fognatura non potrà avere diametro superiore ad un pollice e mezzo, salvo espressa deroga rilasciata dall'Ente Gestore.

Art. 32
(Allacciamenti a condotte private)

E' vietato di norma, l'allacciamento indiretto al collettore comunale (allacciamento a condotte private) salvo presentazione di N.O. scritto del soggetto proprietario dello scarico.

Art. 33
(Ripristino del suolo pubblico)

La carreggiata stradale, le superfici dei marciapiedi, i manufatti comunali in genere manomessi per la costruzione dei fognoli di allacciamento e delle fognature di privati in genere, dovranno essere ripristinati a perfetta regola d'arte secondo le caratteristiche preesistenti e le prescrizioni dell'Ente che ha rilasciato il permesso di allacciamento.

In particolare i riempimenti degli scavi, al di sopra dell'estradosso delle opere eseguite, dovranno essere costituiti di materiale arido ben granulato e costipato a strati.

Il manto superficiale da ripristinare, a seconda del tipo di strada manomessa ed a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, dovrà essere esteso quanto necessario per ottenere il perfetto raccordo della superficie manomessa con quella esistente.

La manomissione del suolo stradale avverrà, comunque, nel rispetto delle norme in vigore.

Art. 34
(Vigenza del regolamento)

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla seconda pubblicazione prevista da effettuarsi per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

SOMMARIO (redatto dal Servizio Delibere)

TITOLO 1°

Principi generali

Art. 1 Ambito di applicazione del regolamento

Art. 2 Definizione di fognatura

Art. 3 Acque bianche

Art. 4 Acque nere

Art. 5 Classificazione delle fognature

TITOLO 2°

Autorizzazione allo scarico di insediamenti civili

Art. 6 Scarichi di insediamenti civili soggetti ad autorizzazione

Art. 7 Immissione nelle pubbliche fognature delle "acque nere di rifiuto di tipo abitativo". Limiti di accettabilità.

Art. 8 Immissione nelle pubbliche fognature delle "acque nere di scarico di tipo non abitativo".

Art. 9 Immissione nelle pubbliche fognature di "acque bianche". Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 10 Accertamenti e controlli

TITOLO 3°

Autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi

Art. 11 Prescrizioni e condizioni dell'autorizzazione – Limiti di accettabilità

Art. 12 Maneggi e stalle

Art. 13 Scarichi provenienti da impianti pubblici di trattamento rifiuti

TITOLO 4°

Norme comuni agli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi

Art. 14 Scarichi vietati

Art. 15 Obbligo di immissione in pubblica fognatura

Art. 16 Obbligo di canalizzazione interna degli scarichi

Art. 17 Impianti di sollevamento privati

Art. 18 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione ad opere di allacciamento, di manutenzione straordinaria, sostituzione e modifiche di fognature private, allacciamenti, canalizzazioni fognarie interne, impianti di sollevamento. Visita di collaudo.

Art. 19 Deposito cauzionale

- Art. 20 Manutenzione delle condotte di allacciamento delle fognature private e degli impianti di sollevamento**
- Art. 21 Esecuzione d'Ufficio**
- Art. 22 Canone utenza**
- Art. 23 Revoca dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura**
- Art. 24 Autorizzazione per il trasporto e l'asportazione di liquami e fanghi di impianti privati**
- Art. 25 Accertamenti tecnici**

TITOLO 5°

Normativa tecnica

- Art. 26 Prescrizioni generali**
- Art. 27 Allacciamenti alla fognatura nera**
- Art. 28 Allacciamenti alla rete fognaria bianca o mista**
- Art. 29 Norme per l'esecuzione delle fognature private**
- Art. 30 Reti fognarie interne ai fabbricati**
- Art. 31 Piscine**
- Art. 32 Allacciamenti a condotte private**
- Art. 33 Ripristino del suolo pubblico**
- Art. 34 Vigenza del regolamento**